



32/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai seguenti magistrati:

Grazia Bacchi presidente

Paolo Gargiulo giudice

Sergio Antonio Prestianni giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **14738** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

D'ONOFRIO CARMELA, nata a Napoli il 03.07.1967, C.F. DNFCML67L43F839T, e residente a Udine, Via Monfalcone n. 39 int. 6, contumace;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi, nelle udienze pubbliche del 19 settembre 2024 e del 13 marzo 2025, con l'assistenza del dott. Gabriele Turiano, il magistrato relatore e la V.P.G. dott.ssa Mariapaola Daino;

Ritenuto in

FATTO

La Procura regionale contesta alla convenuta un danno erariale pari ad euro 52.485,73, corrispondente al 50% della retribuzione lorda, dei contributi previdenziali e delle indennità NASPI percepiti per avere lavorato, come collaboratrice scolastica, tra il mese di novembre 2007

ed il mese di settembre 2023, presso alcuni istituti scolastici della Provincia di Udine, avvalendosi di un diploma di scuola media che risulterebbe essere falso, apparentemente conseguito nell'anno scolastico 1980-1981 presso la "Scuola media Statale Vittorio Emanuele" di Napoli, secondo la dicitura riportata nella copia del diploma depositata agli atti (doc. A.1.03 citazione).

All'udienza pubblica del 19 settembre 2024, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, il Collegio ha dichiarato la contumacia della convenuta.

Nel corso dell'udienza, il Pubblico ministero ha precisato che la convenuta ha prestato servizio in due distinti periodi, il primo dal 12 novembre 2007 al 31 agosto 2008, presso una scuola primaria di Udine, ed il secondo dal 24 marzo 2017 al 30 settembre 2023, comprensivo, nell'ultimo mese, dell'indennità NASPI, richiamando come supporto probatorio gli allegati n. 2, alle pagine 178-183, e gli allegati nn. 4 e 5 dell'atto di citazione. Il PM ha depositato inoltre in udienza copia del provvedimento di licenziamento disciplinare della sig.ra D'Onofrio, emesso dal dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia in data 27 giugno 2023.

Alla luce degli elementi emersi in udienza, il Collegio ha richiesto alla pubblica accusa ulteriori precisazioni in ordine ai periodi di lavoro svolti dalla convenuta, con indicazione dei diversi istituti scolastici presso i quali la sig.ra D'Onofrio risulterebbe aver svolto la propria attività lavorativa e con indicazione dei diversi istituti dove la stessa avrebbe lavorato. È stato richiesto, inoltre, di precisare i periodi nei quali la

convenuta avrebbe percepito l'indennità di disoccupazione, con indicazione dei documenti prodotti come prova dei fatti contestati e posti a fondamento della quantificazione del danno. Il Collegio ha disposto inoltre l'acquisizione di una copia leggibile del documento n. 6 allegato all'atto di citazione (ordinanza 6/2024).

Sotto altro profilo, con riferimento ad una nota scritta dell'“Istituto comprensivo statale Scuola dell'infanzia primaria e secondaria di 1° grado Baracca-Vittorio Emanuele II”, datata 31 maggio 2023, ove si afferma che dai registri degli esami dell'anno scolastico 1980-1981 non risulta il nominativo della sig.ra D'Onofrio Carmela (doc. A.1.03), il Collegio ha richiesto di verificare e documentare che tale istituto corrisponda al nominativo “Scuola media statale Vittorio Emanuele” riportato nella copia del diploma ritenuto essere falso.

Infine, il Collegio ha richiesto alla pubblica accusa di effettuare ogni utile riscontro sull'autenticità o meno del diploma di licenza media allegato agli atti sub doc. A.1.03, sulla base del numero di stampato riportato in calce alla pergamena, inclusa la verifica dei numeri di stampato delle pergamene attribuite alla Scuola statale Vittorio Emanuele di Napoli nel periodo di riferimento dei fatti di causa.

La Procura regionale ha depositato in data 20.01.2025 una relazione di p.g. della Guardia di finanza – Compagnia Cividale del Friuli con la elencazione dei periodi lavorativi oggetto di contestazione ed ulteriori precisazioni in ordine alle ulteriori indagini svolte in ordine all'accertamento della falsità del titolo di studio oggetto di contestazione, su cui si tornerà nel prosieguo della motivazione

(deposito Procura del 22.01.2025).

All'udienza del 13 marzo 2025 il PM ha richiamato la documentazione depositata e confermato le conclusioni rassegnate in atto d citazione; la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità amministrativa della convenuta D'Onofrio Carmela, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di collaboratrice scolastica del personale A.T.A., per aver percepito indebitamente emolumenti non dovuti e contributi INPS/NASPI, in quanto priva del titolo di qualificazione professionale falsamente dichiarato e necessario per potere essere assunta.

Ad avviso del Collegio, la domanda risarcitoria formulata dalla Procura contabile merita pieno accoglimento, in quanto dal materiale probatorio acquisito emerge chiaramente che la convenuta non abbia mai conseguito il titolo di qualificazione professionale necessario per accedere al lavoro svolto e che la stessa sig.ra D'Onofrio fosse pienamente consapevole della falsità del titolo fatto valere per partecipare - illecitamente - alle procedure di assunzione, come di seguito meglio precisato.

2.1 Dalla documentazione acquisita emerge, in particolare, quanto segue.

La sig.ra D'Onofrio ha prestato servizio, come collaboratrice scolastica supplente e contratto a tempo determinato, presso diversi istituti scolastici della Provincia di Udine, nei periodi compresi tra il

12.11.2007 ed il 31.08.2008 e tra il 24.03.2017 ed il 30.06.2022 (in particolare, presso la Scuola primaria Udine 2' – Scuola 4 Novembre di Udine, l'Istituto comprensivo III, VI, IV e I di Udine, l'Istituto comprensivo Antonio Coceani di Pavia di Udine; l'Istituto superiore – Isis A. Magliani di Udine e l'Istituto comprensivo di Palmanova). Successivamente, la convenuta è stata assunta a tempo indeterminato, con decreto del 19 agosto 2022 e contratto individuale di lavoro datato 01.09.2022 (all. 2 citazione – pag. 173), con decorrenza dal medesimo giorno ed assegnazione provvisoria presso l'Istituto comprensivo I di Udine, sino al provvedimento di licenziamento disciplinare emesso dal dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione generale in data 26.06.2023, depositato dalla Pubblica accusa nell'udienza del 19.09.2024.

Tali circostanze risultano provate, oltre che dagli atti già citati, anche dallo stato matricolare della lavoratrice, allegato alla denuncia di reato presentata dal dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine (all. A.1.02 citazione – pagg. 177 e ss.; *idem* nella relazione integrativa di p.g. depositata il 22.01.2025), oltre che dall'estratto conto integrato del casellario degli attivi della banca dati SDI-INPS e dai cedolini stipendiali (all. 4 e 5 citazione).

Oltre alle retribuzioni per le prestazioni lavorative sopra indicate, la sig.ra D'Onofrio ha inoltre percepito contributi INPS sino al 30.09.2023, come risultante dall'estratto conto della banca dati SDI-INPS (all. 4

citazione).

2.2 La denuncia di reato sopra citata (all. A.1.02 citazione) è scaturita dagli accertamenti svolti dall'Amministrazione scolastica sulla veridicità dei titoli dichiarati dai partecipanti alla procedura per l'accesso ai ruoli provinciali e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale con profilo professionale di collaboratore scolastico per l'anno scolastico 2020/2021 (all. A.1.02 citazione – pag. 105 e ss.).

La signora D'Onofrio ha partecipato a tale procedura concorsuale dichiarando nella relativa domanda, datata 13.05.2020, quale titolo professionale legittimante, un diploma di licenza media asseritamente conseguito nell'anno scolastico 1980/1981 presso l'Istituto Vittorio Emanuele II di Napoli con votazione 6/10 (all. A.1.02 pag. 109; A.1.03 citazione).

A tal riguardo, l'Ufficio Ambito Territoriale di Napoli ha dichiarato, con nota del 30.05.2023; di non aver rinvenuto verbali o registri d'esame relativi al conseguimento del titolo didattico in questione (all. A.1.02 pag. 189 citazione); analogamente anche l'Istituto Baracca – Vittorio Emanuele II ha dichiarato, con nota del 31.05.2023, che *“dal registro degli esami di licenza media dell'I.C. Vittorio Emanuele II, anno scolastico 1980/81, non risulta alcun nominativo corrispondente alla signora D'Onofrio Carmela, nata a Napoli il 03/07/1967”*. (doc. A.1.03 citazione). Preso atto di ciò, come detto, il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia ha sporto denuncia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine (all. A.1.02 citazione).

Giova precisare, da ultimo, che il danno erariale contestato dalla pubblica accusa fa riferimento non solo alle retribuzioni ed ai contributi INPS/NASPI erogati alla convenuta in seguito alla conclusione della procedura concorsuale del 2020, ma include anche le retribuzioni ed i contributi erogati precedentemente, negli anni 2007- 2008 e dal 24.03.2017 in poi, in quanto anche per tali periodi di lavoro la normativa all'epoca vigente richiedeva, quale requisito minimo, il possesso del diploma di licenza media (in tal senso l'allegato tabella B al CCNL del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, successivamente modificato ai sensi dell'art. 62 del CCNL del 29.11.2007).

Puntualizzato quanto sopra, è ora possibile svolgere le seguenti considerazioni.

3. In linea generale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la mancanza del titolo professionale normativamente richiesto per accedere ad un contratto di lavoro pubblico recide il rapporto sinallagmatico tra la prestazione lavorativa e la corrispondente retribuzione percepita dal lavoratore. La violazione della normativa attinente ai requisiti necessari per conseguire il contratto di lavoro pubblico rende nullo il contratto stesso per illiceità della causa e, pertanto, consente di qualificare come indebita la percezione della retribuzione erogata durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. In questi termini, la condotta del lavoratore che abbia dolosamente dichiarato il falso, indicando un titolo di studio o di qualificazione professionale inesistente, configura responsabilità

erariale per il danno corrispondente alla retribuzione indebitamente percepita (*ex plurimis* Corte dei conti, I sez. appello n. 527/2017; II sez. appello n. 568/2018; sez. appello Sicilia, n. 243/2012 e n. 469/2014 nonché sez. Lombardia n.76/2024, id. n. 263/2022 e n. 138/2023; Sez. Toscana n. 463/2021; Sez. Molise n. 2 e n. 13/2023; Sez. Emilia-Romagna n. 199/2022 e n. 19/2023).

Sulla scorta di un nuovo recente orientamento giurisprudenziale, volto a riconoscere una parziale utilità, ai sensi dell'art. 1 co. 1-bis della legge n. 20 del 1994, alle prestazioni di lavoro svolte da pubblici dipendenti con "qualifica non elevata implicante mansioni basiche" (Corte dei conti, sez. Lombardia n. 97/2024), la Procura contabile ha quantificato, nel caso di specie, il danno erariale nella misura pari al 50% delle retribuzioni lorde e dei contributi INPS/NASPI percepiti dalla sig.ra D'Onofrio.

Ciò considerato, il principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed il conseguente divieto di ultrapetizione, limitano la possibilità, per questo Collegio, di quantificare il danno erariale oltre il *petitum* dell'atto di citazione, seppure la questione teorica sopra accennata meriti, ad avviso di questo Collegio, maggiore riflessione, anche al fine di individuare la sede più opportuna per valutare e quantificare l'eventuale utilità conseguita dall'Amministrazione nello svolgimento del rapporto di lavoro nullo.

4. Tutto ciò premesso, numerosi elementi probatori consentono di ritenere ampiamente provata la responsabilità erariale contestata alla sig.ra D'Onofrio.

In seguito alla richiesta di approfondimenti istruttori disposta da questo Collegio con ordinanza n. 6/2024, sia l'Ufficio Ambito Territoriale di Napoli che l'Istituto Baracca – Vittorio Emanuele II (oggi denominato I.C. Baracca – De Amicis) hanno ribadito quanto già affermato nelle rispettive note del maggio 2023 sopra citate, ove si attesta che non risultano tracce del conseguimento del titolo di studio dichiarato dalla convenuta (all. 2 e 3 deposito Procura del 22.01.2025). Tale conclusione trova ulteriore conferma nel provvedimento di licenziamento della sig.ra D'Onofrio, ove si fa espresso riferimento alla falsità del titolo di studio; non risulta, peraltro, che tale licenziamento sia stato impugnato da parte della lavoratrice.

Questi elementi indiziari dimostrano inequivocabilmente che la sig.ra D'Onofrio non abbia realmente conseguito il titolo di studio in questione e, pertanto, la assoluta falsità del diploma fatto valere per essere assunta, di cui la medesima convenuta non poteva non essere a conoscenza (doc. A.1.03 citazione). In questo senso depone anche il contegno tenuto dalla sig.ra D'Onofrio, la quale non risulta aver opposto alcuna contestazione alle accuse a lei rivolte, sia in sede disciplinare, in occasione del proprio licenziamento, sia nel presente giudizio.

Sotto altro profilo, l'Istituto Baracca – Vittorio Emanuele II ha precisato che il plesso denominato Vittorio Emanuele II, come indicato nel diploma falso, è riconducibile al medesimo istituto "Baracca – Vittorio Emanuele II", come indicato nella nota del 31.05.2023 sopra citata, oggi denominato "Istituto comprensivo De Amicis – Baracca" (all. 3

deposito Procura del 22.01.2025; all. A.1.03 citazione). Le ricerche volte a dimostrare l'inesistenza del titolo di studio sono state quindi svolte, tra gli altri soggetti coinvolti, anche dal medesimo istituto menzionato nel diploma falso.

È possibile, quindi, ritenere provata la responsabilità della convenuta per avere illecitamente conseguito i contratti di lavoro presso gli istituti scolastici sopra indicati e per avere indebitamente percepito la relativa retribuzione ed i relativi contributi INPS/NASPI.

4. Il danno erariale contestato dalla Procura contabile corrisponde alla sommatoria tra le retribuzioni percepite dalla convenuta e dai contributi INPS/NASPI relativi al periodo compreso tra il mese di novembre 2007 ed il mese di settembre 2023, come sopra meglio precisato, pari a complessivi euro 104.971,46 (di cui euro 82.738,06 per emolumenti lordi ed euro 22.233,40 per contributi INPS/NASPI), come attestato dall'estratto conto integrato del casellario attivi della banca dati SDI-INPS (all. A.1.04 citazione; ulteriore riscontro è dato dai cedolini delle buste paga *sub* all. A.1.05 - citazione e dal prospetto contributi INPS/NASPI depositato dalla Procura contabile in data 22.01.2025), mentre il *petitum* ammonta, come detto, al 50% di tale somma, pari ad euro 52.485,73, di cui euro 41.369,03 per emolumenti lordi ed euro 11.116,70 per contributi INPS/NASPI.

In ragione della complessità della composizione del danno, la rivalutazione della predetta somma può essere calcolata con decorrenza dalla data dell'ultima erogazione e quindi dal mese di settembre 2023, corrispondente all'ultima mensilità NASPI percepita

dalla lavoratrice (come da prospetto contributi INPS depositato in data 22.1.2025) sino al deposito della presente sentenza, secondo la generale disciplina delle obbligazioni di valore, oltre agli ulteriori interessi legali dalla data del deposito sino al soddisfo.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 14738 del registro di segreteria:

- condanna D'ONOFRIO CARMELA al pagamento in favore del Ministero dell'Istruzione e del Merito della somma di euro 41.369,03 oltre rivalutazione monetaria dal mese di settembre 2023 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;

- condanna D'ONOFRIO CARMELA al pagamento in favore dell'INPS – Istituto nazionale di previdenza sociale della somma di euro 11.116,70, oltre rivalutazione monetaria dal mese di settembre 2023 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo;

- condanna la convenuta al pagamento delle spese di giustizia in favore dello Stato, che si liquidano in euro 250,08.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 13.03.2025.

L' estensore

Il presidente

Sergio Antonio Prestianni

Grazia Bacchi

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 01/09/2025 nei modi di legge.

Il funzionario addetto

Gabriele Turiano

(firmato digitalmente)